

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 22 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale ha previsto che, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate con ordinanza del Ministro della salute (c.d. zone rosse), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado - nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile - e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza.

Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio in questione è riconosciuto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 22 bis del decreto legge n. 137/2020, anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si prega di volere assicurare la diffusione della presente circolare al personale in servizio presso codeste Direzioni, Comandi ed Uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRECTORE CENTRALE
Pellos